



Cassa Dottori Commercialisti

**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE  
DELL'ALBO FORNITORI  
DELLA CNPADC**

*Aggiornato al 21 aprile 2026*

## INDICE

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Art. 1  | Oggetto ed ambito di applicazione .....  | 3  |
| Art. 2  | Sezioni .....  | 4  |
| Art. 3  | Soggetti ammessi .....   | 4  |
| Art. 4  | Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni .....         | 5  |
| Art. 5  | Requisiti per l'iscrizione .....   | 5  |
| Art. 6  | Modalità di iscrizione .....   | 6  |
| Art. 7  | Verifiche .....  | 8  |
| Art. 8  | Validità dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo Fornitori .....            | 8  |
| Art. 9  | Segnalazioni delle variazioni, aggiornamenti, mantenimento e rinnovo dell'iscrizione ..... | 9  |
| Art. 10 | Criterio di scelta del Fornitore .....   | 10 |
| Art. 11 | Pubblicità .....   | 11 |
| Art. 12 | Trattamento dati personali .....   | 12 |
| Art. 13 | Disposizioni finali .....  | 13 |
| Art. 14 | Norma di coordinamento .....   | 13 |
| Art. 15 | Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 .....            | 13 |

### **Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'istituzione, tenuta, pubblicità e funzionamento dell'Albo Fornitori della CNPADC.

Nell'Albo Fornitori sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 94, 95, 100, 101 e 103 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii. del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "Codice") che possono essere invitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 50, co. 1, e 76 del Codice e del *Regolamento di Contabilità e Amministrazione* della CNPADC *pro tempore* vigente.

Ai sensi della normativa vigente in tema di appalti pubblici, l'Albo Fornitori potrà essere utilizzato dalla CNPADC, ove non venga fatto ricorso a procedure diverse, nei seguenti casi:

- affidamenti diretti;
- procedure negoziate;
- altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Resta ferma la facoltà per la CNPADC di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano specifiche circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) appalti che, per propria peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori;
- b) appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori.

I soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare la domanda in qualsiasi momento essendo l'Albo Fornitori a tutti gli effetti sempre aperto. L'iscrizione di ciascun operatore economico sarà soggetta ad aggiornamento annuale.

È in ogni caso fatta salva la facoltà della CNPADC di stabilire la cessazione dell'Albo Fornitori in ogni tempo, previa comunicazione agli operatori economici iscritti.

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha una durata annuale dal momento dell'iscrizione stessa. Decorso tale periodo l'iscrizione deve essere rinnovata, pena l'automatica cancellazione dall'Albo.

Con la procedura descritta nelle presenti Disposizioni non vengono peraltro costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede pertanto all'assegnazione di punteggi. Le presenti Disposizioni, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori della CNPADC senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla stessa.

## **Art. 2 Sezioni**

L'Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti sezioni:

- a) Fornitori di beni o servizi;
- b) Aziende esecutrici di lavori pubblici;
- c) Prestatori di servizi tecnici di architettura e ingegneria;
- d) Professionisti non tecnici;
- e) Avvocati

All'interno di ciascuna sezione, l'Albo Fornitori è articolato in categorie di specializzazione - Tipologie di lavori, servizi e forniture - di cui alla tabella allegata alle presenti Disposizioni.

## **Art. 3 Soggetti ammessi**

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori i seguenti soggetti:

- 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali e le società anche cooperative;
- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del Codice,

nonché, in riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria come definiti dall'art. 66 del Codice ed agli altri incarichi professionali:

- 4) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii.;
- 5) le società di professionisti;
- 6) le società di ingegneria;
- 7) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 4) al 7), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla CNPADC dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (laddove presenti).

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori sotto tale forma giuridica. L'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla procedura di gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), a condizione che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Albo Fornitori della CNPADC alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa.

#### **Art. 4 Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni**

Fatta in ogni caso salva l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, i soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo;
- è vietata la presentazione di domanda per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti, e/o amministratori, della CNPADC o loro parenti/affini di primo grado;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione da parte di un soggetto sia nella qualità di libero professionista singolo, sia associato;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione da parte di più associati della medesima associazione professionale.

5

#### **Art. 5 Requisiti per l'iscrizione**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori della CNPADC, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro delle commissioni provinciali per l'Artigianato o nell'Albo Nazionale delle Cooperative e/o presso i competenti ordini professionali (laddove presenti). Gli Operatori Economici residenti all'estero, per i quali, ai sensi dell'art. 69 del Codice, è consentita la partecipazione per l'affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano, l'iscrizione riguarderà registri o albi equipollenti, qualora esistenti nello stato di provenienza, in base alla normativa ivi vigente;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
3. i Professionisti/Avvocati dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali. A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

In particolare, gli operatori economici che intendono iscriversi, dovranno indicare:

##### **a) Per l'iscrizione all'elenco dei fornitori beni e servizi**

- capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate nei **migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di iscrizione;**
- capacità tecnica, documentata mediante:

- l'elenco delle principali forniture e servizi effettuati negli ultimi tre esercizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati;
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa dispone;
- descrizione dell'attrezzatura tecnica, con indicazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità". Il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni atte a comprovare la propria capacità tecnica;
- eventuale documentazione integrativa che verrà specificamente richiesta.

**b) Per l'iscrizione all'elenco delle aziende esecutrici di lavori**

- possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

**c) Per l'iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi attinenti all'architettura e ingegneria**

- iscrizione agli Ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
- indicazione dell'importo massimo dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari;
- specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

**d) Per l'iscrizione all'elenco degli altri Ordini professionali**

- iscrizione agli Ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- indicazione dell'importo massimo dei servizi analoghi espletati negli ultimi 3 anni;
- livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

**Art. 6 Modalità di iscrizione**

L'Albo Fornitori della CNPADC è un elenco aperto che consente a tutti i soggetti interessati all'iscrizione di presentare domanda in qualsiasi momento.

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma Albo Fornitori all'interno del sito istituzionale della CNPADC <https://cnpadc.acquistitelematici.it>


Il processo di iscrizione è composto da due fasi:

1. **registrazione preliminare;**
2. **richiesta di Iscrizione agli Elenchi e abilitazione.**

Con tale abilitazione l'utente potrà essere invitato a presentare offerta in risposta ad una richiesta di preventivo e/o alle procedure negoziate.

L'*account* creato dal sistema a seguito della registrazione preliminare sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'elenco prescelto.

Completata la registrazione preliminare, l'operatore economico potrà procedere con la compilazione, guidata, dei dati anagrafici e con l'iscrizione all'Elenco prescelto, provvedendo a compilare tutti i campi obbligatori ed allegando la documentazione richiesta. Nella *home page* del portale è possibile la consultazione del manuale:



In fase di compilazione della domanda telematica di iscrizione l'operatore economico dovrà rendere una serie di dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione medesima. I campi mancanti e gli allegati obbligatori omessi durante la procedura di iscrizione saranno opportunamente segnalati.

Sia la domanda di iscrizione che la documentazione allegata dovranno essere prodotte in lingua italiana.

Per richiedere eventuale supporto tecnico all'iscrizione è possibile inoltrare un ticket attraverso il sistema di "*ticketing*" con il quesito o il dettaglio dell'eventuale problema riscontrato utilizzando il *form* "SUPPORTO" (voce "Assistenza tecnica") presente nella home page del portale:



Terminata la compilazione di tutte le sezioni della domanda di iscrizione il sistema genererà un'autocertificazione in formato PDF contenente tutte le informazioni inserite. Tale autocertificazione dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e caricata al sistema per la richiesta di abilitazione.

La domanda così sottoscritta, e completa di tutti i documenti allegati, attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata all'ufficio competente della CNPADC per le attività conseguenti.


L'operatore economico riceverà conferma dell'avvenuta abilitazione, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda di iscrizione.

Dalla data di notifica dell'avvenuta abilitazione decorreranno tutti gli effetti dell'iscrizione.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate con modalità alternative.

La CNPADC non potrà essere ritenuta responsabile del mancato invio o dell'invio di documentazione errata o di eventuali imprevisti di altra natura imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'apposita area dedicata ai manuali e alle FAQ, nella *home page* della Piattaforma Albo Fornitori <https://cnpadc.acquistitelematici.it>:



### **Art. 7 Verifiche**

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno valutate dalla CNPADC sulla base di quanto autodichiarato.

L'ammissibilità della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa, verrà comunicata via PEC a ciascun operatore economico.

La CNPADC effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di iscrizione. Nel caso in cui tali verifiche avessero esito negativo, l'operatore economico sarà cancellato dall'Albo ai sensi del successivo art. 8 e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

### **Art. 8 Validità dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo Fornitori**

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha validità annuale a decorrere dalla data indicata nella conferma dell'avvenuta abilitazione. Nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori, la CNPADC ha la facoltà di procedere alla sospensione qualora il soggetto:

- a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti generali nonché dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di iscrizione;
- b) non sia più in possesso di anche solo uno dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice e di quelli speciali dichiarati in sede di iscrizione;
- c) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo articolo 9;
- d) sia coinvolto in un contenzioso giudiziale o stragiudiziale con la CNPADC

L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che lo abbiano determinato.

**Nel caso di sospensione è preclusa la presentazione di una nuova domanda di iscrizione, come la possibilità di presentare offerte e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali la CNPADC si avvale dell'Albo Fornitori.**

Nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori, la CNPADC ha inoltre la facoltà di procedere alla cancellazione dell'operatore economico qualora il soggetto iscritto:

- e) abbia ceduto a terzi un contratto ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della CNPADC;
- f) non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97

- e 98 del Codice e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) incorra nell'arco del periodo di validità dell'iscrizione in 1 (una) sospensione;
  - h) sia responsabile di gravi inadempienze contrattuali;
  - i) abbia rinunciato senza giustificato motivo alla sottoscrizione del contatto o dell'incarico;
  - j) non abbia assolto con puntualità e diligenza al contratto o all'incarico affidato;
  - k) non abbia aggiornato con cadenza annuale la propria candidatura;
  - l) non presenti offerta a seguito **di tre inviti nel biennio**;
  - m) ne faccia espressa richiesta per iscritto con comunicazione a mezzo PEC.

Il soggetto, nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dall'Albo dei Fornitori, può presentare apposita istanza di revoca della sospensione corredata dalla documentazione ritenuta idonea a dimostrare il venir meno delle cause che avevano originato la sospensione dall'Albo Fornitori.

Nel caso della cancellazione disposta per mancanza di uno dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice e di quelli di ordine speciale, l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima di avere nuovamente conseguito i requisiti. Negli altri casi, la nuova domanda potrà essere presentata solo decorsi due anni dalla data di adozione dell'atto di cancellazione.

La nuova domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 6 e seguenti delle presenti Disposizioni.

L'adozione e la revoca della sospensione, nonché la cancellazione, sono comunicati dalla CNPADC a mezzo PEC.

Il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'Albo Fornitori non potrà essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali CNPADC si avvale dell'Albo Fornitori.

#### **Art. 9 Segnalazioni delle variazioni, aggiornamenti, mantenimento e rinnovo dell'iscrizione**

I soggetti iscritti all'Albo Fornitori e coloro per i quali sia pendente una domanda di iscrizione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla CNPADC:

- 1) non oltre 30 giorni dall'evento, tutte le variazioni rilevanti relative alla loro organizzazione e struttura;
- 2) non oltre 10 giorni dall'evento, ciascuno evento che incida sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice nonché di quelli di ordine speciale dichiarati in sede di iscrizione.

Pertanto, nel caso in cui intervenga una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata, l'operatore economico dovrà procedere alla riapertura dell'istanza stessa, alla compilazione dei dati da variare, all'inserimento dei nuovi documenti e all'inoltro dell'istanza modificata.

Terminato l'aggiornamento dei dati, verrà generata nuovamente l'autocertificazione e l'operatore economico dovrà richiedere una nuova abilitazione. Fino al rilascio della nuova abilitazione l'operatore economico sarà momentaneamente sospeso dall'Elenco di pertinenza.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione.

Ai fini del **mantenimento dell'iscrizione**, l'operatore economico dovrà effettuare l'aggiornamento e la conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione medesima con cadenza annuale. Per poter provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e rinnovare la richiesta di iscrizione ogni soggetto riceverà una pec automatica di avviso 30 giorni prima della scadenza dell'iscrizione.

Resta fermo il principio per cui l'onere dell'aggiornamento relativo ai dati, ai recapiti, alle dichiarazioni e alle pattuizioni oggetto di registrazione, abilitazione e iscrizione alla Piattaforma e/o all'Albo Fornitori è demandato a ogni fornitore iscritto.

CNPADC effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

#### **Art. 10 Criterio di scelta del Fornitore**

La scelta tra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure - indette in applicazione di quanto previsto nella normativa di riferimento e dai regolamenti interni della CNPADC *pro tempore* vigenti - per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture o di attività professionali, avverrà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in ragione dei criteri che seguono nell'ambito delle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi o attività professionali.

L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse della CNPADC, per cui la scelta dell'operatore economico da invitare alle gare o alle trattative viene effettuata secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Ente.

Alla luce di quanto precede la CNPADC procederà a selezionare gli Operatori Economici iscritti per le singole procedure di affidamento, in considerazione dell'oggetto dell'appalto e quindi delle categorie merceologiche d'interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti - art. 49 D.lgs. 36/2023 -, salvo l'applicazione di quanto previsto al comma 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In caso di assenza delle categorie merceologiche previste nell'Albo dei Fornitori e, quindi, di Operatori Economici in grado di soddisfare l'esigenza richiesta, la CNPADC procederà a selezionare i potenziali Concorrenti, mediante una indagine esplorativa (manifestazione di interesse) anche attraverso elenchi presenti sul MePA.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione della procedura di affidamento. Resta ferma la facoltà di CNPADC di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Albo, nei seguenti casi:

- (i) per impossibilità di utilizzare l'Albo per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del lavoro, del servizio e/o della fornitura da acquisire;
- (ii) quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti all'Albo;
- (iii) qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;
- (iv) qualora, per il lavoro, la fornitura o il servizio da acquisire, non siano iscritti operatori economici nella categoria rispondente, ovvero siano iscritti ma non in numero sufficiente.

CNPADC si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici affidamenti ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Con specifico riferimento all'affidamento degli **incarichi professionali**, l'individuazione del professionista cui affidare uno specifico incarico (di importo inferiore a € 40.000,00) **avviene attraverso una valutazione comparativa di almeno due professionisti (laddove non stabilito un numero maggiore)** tra quelli iscritti all'Albo Fornitori che esercitino la propria attività professionale nel settore di interesse, tenendo conto della particolare esperienza e competenza professionale maturata rispetto alla specifica questione oggetto dell'incarico e, in particolare, dei seguenti elementi:

- a. qualificazione professionale;
- b. comprovate esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c. competenze risultanti dai *curricula* e da eventuali ulteriori documenti prodotti;
- d. eventuale organizzazione e profili professionali del *team* di lavoro proposto;
- e. eventuali ulteriori elementi preferenziali applicabili alle singole fattispecie.

Ferme le ulteriori ipotesi di legge, la CNPADC può procedere al conferimento di un incarico professionale di importo inferiore a € 40.000,00 in via diretta, **previa adeguata e dettagliata motivazione**, senza valutazione comparativa, a soggetti iscritti all'Albo Fornitori, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) **in casi eccezionali di estrema urgenza**, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente oneroso l'espletamento della valutazione comparativa;
- b) in presenza di incarichi concernenti questioni giuridiche di **carattere innovativo o di particolare rilevanza o complessità** o comunque di rilevanza strategica per la CNPADC;
- c) in casi di **stretta complementarità** con altri incarichi già affidati o in corso di esecuzione ove abbia rilevanza la continuità e la consequenzialità della presentazione.

La determinazione in ordine alla scelta del criterio e dei vincoli di selezione da adottare per la singola procedura di affidamento sarà effettuata dalla CNPADC nel rispetto, in ogni caso, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

Resta ferma la facoltà della CNPADC, per procedure di affidamento di particolare rilevanza tecnica, progettuale e/o economica, di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti, nel rispetto tuttavia delle norme e dei principi stabiliti nel Codice.

Qualora intenda avvalersi dell'Albo Fornitori, la CNPADC invita, con apposita comunicazione, i soggetti qualificati a presentare l'offerta.

In ogni caso, la CNPADC si riserva la facoltà di individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento, ove non sia raggiunto il numero minimo necessario richiesto dalla legge, di svolgere indagini di mercato o attingere ad elenchi di fornitori presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

#### **Art. 11. Pubblicità**

Le presenti *"Disposizioni per la gestione dell'Albo Fornitori della CNPADC"* sono pubblicate sul sito *internet* della CNPADC, [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it), nella sezione *"CNPADC Trasparente"*.

La CNPADC si riserva di pubblicare avvisi sul proprio sito nella suindicata sezione, per sollecitare l'iscrizione di nuovi fornitori ogni qualvolta necessiti di procedere a nuove abilitazioni in base alle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi.

Le modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell'Albo Fornitori o l'inserimento di nuove categorie di qualificazione saranno altresì rese note mediante avviso sul proprio sito *internet*.

### **Art. 12 Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – "GDPR"), si informa che i dati personali ("Dati Personali") dei candidati all'iscrizione saranno trattati esclusivamente per l'inserimento nell'Albo Fornitori della CNPADC. Ciò consente al Fornitore, previa qualifica ai sensi delle presenti disposizioni, di partecipare alle procedure previste per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori della CNPADC e per i relativi adempimenti stabiliti dalla Legge.

I Dati Personali saranno trattati da CNPADC, con sede in Roma, Via Mantova 1, in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza e di tutte le disposizioni contenute nel GDPR e in generale nella normativa applicabile in tema di privacy e protezione dei dati personali, unicamente per l'iscrizione del Fornitore nell'Albo Fornitori della CNPADC e per l'esecuzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra CNPADC e il Fornitore.

I Dati Personali potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori di CNPADC, nominati a tal fine incaricati del trattamento, alle Autorità di pubblica sicurezza e/o alle Forze dell'ordine e/o terzi che hanno per legge, regolamento o normativa comunitaria il diritto o l'obbligo di conoscerli.

Il trattamento dei Dati Personali avviene con l'ausilio di mezzi manuali ed informatici, con modalità correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.

I dati personali saranno cancellati automaticamente decorsi 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale intercorrente tra CNPADC e il Fornitore.

Si fa presente che il conferimento dei Dati Personali richiesti dalla CNPADC è obbligatorio e quindi il relativo diniego comporterà non solo l'impossibilità di procedere all'iscrizione del Fornitore presso l'Albo Fornitori di CNPADC, bensì anche l'impossibilità per CNPADC di adempiere agli obblighi contrattuali di cui ai rapporti intercorrenti tra la stessa e il Fornitore.

L'operatore economico ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati Personali e, in particolare, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. L'operatore economico ha inoltre il diritto di verificare l'esattezza dei dati personali, chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. L'operatore economico ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento. L'operatore economico ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, al/i seguente/i indirizzo/riferimenti: Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it).

Per qualsiasi informazione o richiesta concernente i propri dati personali, incluso l'esercizio dei diritti di cui sopra, ci si potrà rivolgere gli uffici competenti di CNPADC al seguente indirizzo e-mail: [servizio.supporto@pec.cnpadc.it](mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it).

Il Titolare ha nominato un responsabile dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [dpo@cnpadc.it](mailto:dpo@cnpadc.it).

### **Art. 13 Disposizioni finali**

L'iscrizione all'Albo Fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con la CNPADC e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti.

Con la procedura descritta nelle presenti "Disposizioni" non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La CNPADC si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nelle presenti "Disposizioni", dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) ed ai soggetti iscritti mediante PEC, ove direttamente interessati dalle modifiche introdotte.

### **Art. 14 Norma di coordinamento**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti "Disposizioni" si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 15 Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001**

1. Con la richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori l'operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CNPADC, consultabile sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti <https://www.cnpadc.it/la-cassa/sistemi-di-gestione/modello-ex-dlgs-n-231/01.html>
2. L'operatore economico, per effetto dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si impegna ad osservare i principi e ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla CNPADC, ai sensi del D.lgs. 231/2001, scaricabile dal sito internet della CNPADC al seguente link: <https://www.cnpadc.it/la-cassa/sistemi-di-gestione/modello-ex-dlgs-n-231/01.html>.